Codice A1618A
D.D. 3 novembre 2026, n. 808
Oggetto: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: omissis omissisomissisomissisomissis - Interventi selvicolturali in Comune di Chiusa di Pesio (CN), località varie - Istanza n. 2026/25123.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 808/A1618A/2026 DEL 03/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Oggetto: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. – Richiedente: *omissis omissisomissisomissisomissis* - Interventi selvicolturali in Comune di Chiusa di Pesio (CN), località varie – Istanza n. 2026/25123.

VISTA la domanda n. 2026/25123 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dall' *omissisomissisomissis*, pervenuta in data 16/09/2026, acquisita al Protocollo al n. 00130410;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 00133556 in data 22/09/2026;

VISTA la richiesta di integrazioni del Settore scrivente in data 15/10/2026 (ns. prot. n. 00146916), formulata a seguito del sopralluogo istruttorio effettuato il 12/10/2026;

VISTO il contenuto delle integrazioni pervenuto il 03/11/2026 (ns. prot. n. 00157790);

VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:
- relazione tecnico-forestale
- cartografie (inquadramento, catastale e forestale)
- integrazioni alla relazione tecnico forestale;

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato in data 03/11/2026 , che si conserva agli atti, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361”.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste ";
- VISTO il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", 20 settembre 2011, n. 8/R D.P.G.R. e s.m.i.;
- VISTI gli articoli 4 e 17 dell Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

a) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

b) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., *omissisomissisomissisomissis*, all’esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nel Comune di Chiusa di Pesio, località varie, così come descritti nel progetto d’intervento e nelle integrazioni agli atti, rispettando le prescrizioni di seguito indicate.

1) Le superfici di intervento sono individuate catastalmente nel Comune di Chiusa di Pesio, su una superficie totale di 102,2538 ha, suddivisa in lotti e così articolata:
- lotto “Ardua” (ca. 16,44 ha): interessato da una Faggeta mesotrofica (FA50X) e da un Querceto di Rovere a Teucrium scorodonia (QV10X);
- lotto “Gambin” (ca. 1,49 ha): interessato da una faggeta eutrofica (FA40X);
- lotto “Buscajè” (ca. 21,28 ha): interessato da un’Abetina eutrofica pura (AB10X) e da un’Abetina eutrofica con Faggio (AB10C);
- lotto “Cavalet” (ca. 26,51 ha): interessato da una Faggeta eutrofica (FA40C) e da un Castagneto mesoneutrofilo (CA20X);
- lotto Particella for. 53 (ca. 8,50 ha): interessato da un Castagneto mesoneutrofilo a Salvia spp. (CA20B);
- lotto “Ortet-Burche” (ca. 13,79 ha): interessato da un’Abetina eutrofica con Faggio (AB10C) e da un Rimboschimento di Larice (RI20C);
- lotto “Baus d’Lula” (ca. 5,71 ha): interessato da una Faggeta eutrofica (FA40X) e da un

Rimboschimento di Larice (RI20C);
- lotto “Gorre” (ca. 8,08 ha): interessato da un’Abetina eutrofica con Faggio (AB10C)

2) per quanto riguarda gli aspetti afferenti all’assegno al taglio ex art. 9 del Regolamento forestale vigente, constatata l’articolazione e la complessità degli interventi, nonché preso atto che l’assegno è stato effettuato solo parzialmente in alcuni lotti interessati da diradamento, si prescrivere quanto segue:
- per i lotti interessati da interventi di diradamento e/o taglio fitosanitario dovranno essere trasmesse, per ogni singolo lotto e prima dell’inizio dei relativi lavori, una breve relazione che riporti cartograficamente l’area campione per l’esecuzione del taglio e un numero adeguato di fotografie che illustrino l’avvenuta contrassegnatura delle piante;
- per i lotti interessati da interventi di taglio a scelta colturale dovranno essere trasmesse, per ogni singolo lotto e prima dell’inizio dei relativi lavori, una breve relazione che riporti il/i piedilista di assegno (piante da abbattere e piante da conservare a tempo indefinito per la biodiversità) e un numero adeguato di fotografie che illustrino la contrassegnatura delle piante;
- tenuto conto che l’assegno al taglio viene effettuato sotto la responsabilità del personale dipendente dell’EGAP delle Alpi Marittime, si consente, per le aree interessate dal taglio a scelta colturale e relativamente alle piante per cui vige l’obbligo di martellata, di effettuare la sola contrassegnatura e numerazione dei soggetti da abbattere;

3) il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a risulta pari a ca. 10.935 mc, oltre alla necromassa quantificata in ca. 360 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

4) potranno essere tagliate:
- per i lotti interessati da interventi di diradamento, nelle aree campione, solamente le piante contrassegnate; al di fuori delle aree campione il taglio dovrà replicarne esattamente i criteri;
- per i lotti interessati da taglio a scelta colturale, solamente le piante assegnate con contrassegnatura a mezzo vernice e numerate;

5) non potranno essere tagliate le piante contrassegnate contrassegnate ai fini della biodiversità, nonché quelle diverse da quanto indicato al precedente punto 4);

6) i gruppi di piante e/o piante singole dovranno essere rilasciati sull’intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

7) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione dei tracciati temporanei a fondo naturale che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

8) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

9) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

10) si prescrive il rispetto dell’art.42 bis del regolamento forestale relativamente al rilascio delle piante a tempo indefinito ai fini della conservazione della biodiversità;

11) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri; gli scarti di lavorazione possono

essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco; nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 15/2018; in nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

12) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
I) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali
II) in particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
IIa) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile nonché ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali
IIb) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione
IIc) per i tracciati temporanei a fondo naturale ex art. 48, c. 1, lett. a):
IIc1) chiusura e protezione degli accessi
IIc2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;
IId) le piazzole temporanee di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) sono ripristinate al termine dei lavori;

13) relativamente ai tracciati temporanei a fondo naturale, qualora previsti,dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

14) qualora, durante il periodo di esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

c) DI DARE ATTO CHE, per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

d) DI DARE ATTO CHE dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

e) DI STABILIRE CHE i lavori di taglio ed esbosco **dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento** (regolamento, art. 6);

f) DI STABILIRE CHE **entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa** allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte **la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori**, redatta da un tecnico forestale abilitato;

g) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, al Richiedente, al Comune di Chiusa di Pesio, e di trasmettere la medesima documentazione al Nucleo Carabinieri-Forestale di Mondovì;

h) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è emanato in data anteriore alla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

i) DI DARE ATTO CHE il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;

l) DI DARE ATTO CHE l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo